



## **Decreto interministeriale 6 agosto 1993**

### **Modificazioni alle misure di tutela della riserva marina "Isole Egadi"**

(G.U. della Repubblica Italiana n. 199 del 25 agosto 1993)

---

Il Ministro dell'Ambiente  
di concerto con  
il Ministro della Marina Mercantile

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Vista la legge 8 luglio 1986, n.394; (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva naturale marina denominata "Isole Egadi";

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1993; recante la sospensione delle disposizioni relative alle attività di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata "Isole Egadi";

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1993, recante la proroga della sospensione del decreto ministeriale 18 febbraio 1993 sopra citato;

Considerato che non si è ancora pervenuti alla costituzione della commissione di riserva prevista dal citato decreto ministeriale 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva naturale marina denominata "Isole Egadi";

Considerato inoltre che, alla data attuale, non è stato pertanto ancora possibile provvedere alla formulazione ed approvazione del regolamento di esecuzione di cui all'art.8 del predetto decreto istitutivo del 27 dicembre 1991 e che quindi, non è possibile dare piena attuazione alle previsioni dello stesso decreto istitutivo, in particolare per quanto riguarda le concessioni delle autorizzazioni per i diversi tipi di attività consentite;

Considerato che la commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha svolto una indagine conoscitiva relativa alla situazione della riserva marina Isole Egadi, a conclusione della quale ha approvato una proposta relativa all'istituzione di un parco terrestre e marino ed all'adozione da parte del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'istituzione del suddetto parco, di una specifica normativa di tutela;

Visto il parere espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette nella seduta del 24 giugno 1993, relativo alle modifiche da apportare alle misure di salvaguardia della riserva marina Isole Egadi;

Vista la nota in data 30 giugno 1993 n.1013/15, del presidente della commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, relativi alla definizione della zonazione della riserva marina;

Vista altresì la nota in data 26 ottobre 1992, n. 9264289, del Ministero della marina mercantile - Ispettorato centrale per la difesa del mare, con cui è stato chiesto di effettuare degli adeguamenti alla perimetrazione della riserva in quanto è stata ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla perimetrazione della zona B, situata nell'isola di Marettimo per consentire di migliorare tecnicamente le modalità di posizionamento, ancoraggio e tenuta dei segnali marittimi necessari;

Viste le risultanze dell'incontro in data 21 luglio 1993 tra i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e del Ministero della Marina mercantile ed inerente le proposte di modifica della zonazione della riserva;

Visto il parere in data 22 luglio 1993 dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, riguardante le modifiche della proposta di zonazione della riserva medesima;

Vista la nota in data 22 luglio 1993, n. 905, della Federazione nazionale delle imprese di pesca;

Ritenuto di accogliere le richieste contenute nella predetta nota e relativa al regime delle autorizzazioni;

Ritenuto peraltro di non poter per il momento accogliere la proposta di consentire la pesca a strascico nella zona C di riserva parziale, sia pure in periodi limitati;

Ritenuto necessario, sulla base degli atti e della documentazione sopra richiamata, procedere nelle more dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva, ad una modifica delle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi; 9;

Decreta:

#### **Art. 1.**

In attesa dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi, di cui all'art. 8 del decreto 27 dicembre 1991, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto istitutivo medesimo sono sospese e sostituite con le disposizioni di cui al successivo art.2.

#### **Art. 2.**

All'interno dell'area della riserva naturale marina Isole Egadi sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

**Zona A di riserva integrale** che comprende:  
nell'Isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta

che delimita a sud-ovest Cala Bianca ed il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

E') latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°01'42" Est;  
V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;  
Z) latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;  
F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;

nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

T') latitudine 38°00'08" Nord; longitudine 012°24'10" Est;  
A'') latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;  
B'') latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;  
Z') latitudine 37°58'34" Nord; longitudine 012°24'10" Est;

In tali zone sono vietati:

- a. l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- b. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- c. l'immersione con apparecchi respiratori, fatte salvo le immersioni autorizzate dalla capitaneria di porto di Trapani o dal Ministero dell'ambiente, per finalità di ricerca scientifica o per attività cine-fotografiche;
- d. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali o vegetali o in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- e. l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti solidi e di sostanze solide e che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- f. l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- g. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area;
- h. la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo salvo quanto di seguito specificato;
- i. la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea e di superficie.

In tali zone sono consentite:

- a. la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani,

per motivi di servizio e di studio;

- b. la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Favignana per lo svolgimento di attività di visite guidate in superficie e subacquee, in gruppi non superiori alle 30 persone, per le quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;
- c. la balneazione.

Nella zona A dell'isola di Marittimo sono consentite la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti a cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana, frazione di Marittimo, per i quali i comuni di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza.

**Zona B di riserva generale**, che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, la Punta Troia e l'isobata dei 50 metri, delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

E') latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°01'42" Est;  
V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;  
U) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°01'00" Est;  
T) latitudine 38°00'48" Nord; longitudine 012°01'24" Est;  
S) latitudine 38°00'54" Nord; longitudine 012°02'12" Est;  
R) latitudine 38°00'00" Nord; longitudine 012°04'12" Est;  
Q) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°04'12" Est

nonché nella stessa isola di Marettimo, il tratto compreso in via di massima tra la punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

D') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°01'42" Est;  
C') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°05'48" Est;  
B') latitudine 37°56'24" Nord; longitudine 012°05'48" Est;  
A') latitudine 37°56'00" Nord; longitudine 012°02'54" Est;  
Z) latitudine 37°52'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;  
F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;

nell'isola di Levanzo il tratto di mare compreso in via di massima tra Capo Grosso, lo scoglio Faraglione e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

N') latitudine 38°01'07" Nord; longitudine 012°20'09" Est;  
O') latitudine 38°01'28" Nord; longitudine 012°20'09" Est;  
P') latitudine 38°00'42" Nord; longitudine 012°18'56" Est;  
Q') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°18'32" Est;  
R') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°19'56" Est;  
S') latitudine 37°59'05" Nord; longitudine 012°19'56" Est;

nell'isola di Favignana il tratto di mare compreso in via di massima nel raggio di un chilometro intorno alla Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

G') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine 012°18'04" Est;

H') latitudine 37°56'08" Nord; longitudine 012°17'36" Est;  
I') latitudine 37°58'04" Nord; longitudine 012°18'45" Est;  
L') latitudine 37°57'01" Nord; longitudine 012°19'31" Est;  
M') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine 012°18'56" Est;

nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a Nord, Est e Sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa e ad Ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa confinante con la zona A di riserva integrale di Maraone , e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

A'') latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;  
B'') latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;  
V') latitudine 37°58'44" Nord; longitudine 012°26'23" Est;  
U') latitudine 37°59'40" Nord; longitudine 012°26'23" Est;

In tali zone sono vietate:

- a. le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore;
- b. la pesca subacquea;
- c. qualsiasi forma di pesca sportiva che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva;
- d. La detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.

In tali zone sono consentite:

- a. la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre i 500 metri dalla costa;
- b. la navigazione e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria di Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio;
- c. la navigazione e la sosta, entro i 500 metri dalla costa, di natanti appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana per i quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;
- d. le attività di pesca sportiva di superficie e di pesca professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;
- e. la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori.

**Zona C di riserva parziale**, che comprende:

attorno all'isola di Marittimo il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B già precedentemente individuate:

C'') latitudine 38°02'00" Nord; longitudine 012°12'12" Est;  
D'') latitudine 37°57'12" Nord; longitudine 012°08'24" Est;

E") latitudine 37°54'42" Nord; longitudine 012°02'00" Est;

attorno alle isole di Favignana, Levanzo, Maraone e Formica, il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B già precedentemente individuate:

F") latitudine 37°52'06" Nord; longitudine 012°15'12" Est;

G") latitudine 38°00'12" Nord; longitudine 012°15'12" Est;

H") latitudine 38°01'36" Nord; longitudine 012°18'42" Est;

In tali zone sono consentite:

- a. la pesca sportiva di superficie nonché la pesca professionale ad esclusione di quella esercitata con reti da traino, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;
- b. la balneazione e le immersioni con apparecchi autorespiratori.

**Zona D di protezione:** comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, cos' come delimitato dall'art. 2 del decreto 27 dicembre 1991, citato in premessa.

In tale zona sono consentite:

- a. la pesca professionale, ivi compresa, quella esercitata con reti da traino, fatte salve le limitazioni stabilite dalle autorità competenti in relazione alla necessità di effettuare il fermo biologico;
- b. la pesca sportiva;
- c. la balneazione e le immersioni con o senza apparecchi autorespiratori.

### **Art. 3.**

Le autorizzazioni per le attività di pesca professionale nelle zone B di riserva generale e C di riserva parziale, di cui al precedente art. 2, sono di norma rilasciate entro 20 giorni dalla richiesta, agli operatori già in possesso di licenza di pesca, con priorità agli iscritti al compartimento marittimo di Trapani e, quindi, ove ciò sia compatibile con la necessità di conservazione e razionale gestione delle risorse biologiche, anche a quelli iscritti in altri compartimenti marittimi.

### **Art. 4.**

Entro il 31 ottobre 1993, il Ministero della marina mercantile predisporrà uno specifico studio sul regime di pesca professionale nell'ambito della zona C di riserva parziale, finalizzato a verificare eventuali necessità di modifiche alla disciplina di cui al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro dell'Ambiente  
Spini

Il Ministro della Marina Mercantile  
Costa